



COMUNE DI STRIANO

Città Metropolitana di Napoli

REPUBBLICA ITALIANA Rep.n. 2 /2019

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE, LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON ADEGUAMENTO
NORMATIVO NEL COMUNE STRIANO - Art. 183, comma 15-19 e ss. e**

**Art. 179, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Importo del contratto €
2.410.387,50 esclusa IVA-CIG : 74395341AC - CUP: J24I17000000005**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno 28 (ventotto), del mese di **Marzo** , in
Striano, presso la sede municipale, in via Sarno n. 1, avanti a me, Dr.ssa Maria
Rosaria Sica, Segretario Comunale del Comune di Striano, autorizzata, ai
sensi dell'art. 97, co. IV, lett.c), del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., a rogare il
presente atto in forma pubblica amministrativa, si sono personalmente costituiti
da una parte:

Comune di Striano (C.F. 01226000634 - P.I. 01254261215), in persona del
Responsabile del Servizio LL.PP., Arch. Vittorio CELENTANO, [REDACTED]
il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, giusta decreto
sindacale di nomina n. 01/2019, d'ora innanzi per brevità denominato anche
"Comune";

ENEL Sole s.r.l., con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 45/47,
C.F. e iscrizione nel registro delle imprese n. 02322600541, P. Iva n.
05999811002, quale risulta dal Documento di verifica del certificato della

C.C.I.A.A. di Roma, prot. n. V2954465 del 19.06.2018, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Massimiliano Costantini, nato a [REDACTED], c.f. [REDACTED] il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della società ENEL Sole s.r.l giusta procura speciale Rep. 58799 - Racc. n. 30018 del 13/03/2019, autenticata dal notaio in Roma, dott. Nicola Atlante, registrata a Roma 5 il 14/03/2019 al n. 3613 Serie IT.

Della identità personale e piena capacità giuridica delle parti sopra costituite, io Segretario Comunale rogante sono personalmente certa. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale premettono che: in data 18/12/2017, prot. n. 11961, Enel Sole s.r.l. presentava proposta di finanza di progetto per l'affidamento della concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2017, l'Amministrazione Comunale condivideva la proposta di progetto di finanza suddetta e nominava come promotore Enel Sole s.r.l.; con determina del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 70 del 29/05/2018, si indiceva gara di appalto per l'"Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Striano, mediante proposta di project financing, ai sensi dell' art. 183, comma 15 del D.lgs 50/2016" ai

sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, demandando alla Centrale Unica di Committenza "Striano/San Gennaro Vesuviano" l'espletamento delle attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016; entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:30 del giorno 19/07/2018, pervenivano alla Centrale Unica di Committenza "Striano/San Gennaro Vesuviano" n.2 (due) offerte; con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 171 del 5/12/2018, si aggiudicava in via definitiva la concessione della gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Striano" in favore della ditta ENEL Sole s.r.l.- con sede legale in Roma, Viale di Tor di Quinto 45/47 - Registro Imprese di Roma, C.F. 02322600541 - R.E.A. 905977 - Partita IVA 05999811002, che ha offerto il ribasso dello 0,5% (zero virgola cinque %) sul canone annuale posto a base di gara, il ribasso sulla durata della concessione di anni 1(uno) rispetto alla durata di anni 16 (sedici) prevista a base d'asta, il ribasso del 40 % sui prezzi del Prezzario Regionale delle opere pubbliche, oltre le opere migliorative contemplate nell'offerta tecnica proposta in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegate, che sono a completo carico dell'impresa;

Decorso lo stand still period di cui all'art. 11, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006, in esecuzione della determina di aggiudicazione definitiva, con nota Prot.G. N. 768 del 21/01/2019, l'impresa è stata invitata a produrre la

documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.

Nei termini di legge non venivano notificati ricorsi avverso l'aggiudicazione.

Con note prot. n. 3383 del 15/03/2019 e prot.3480 del 18/03/2019, la ditta

ENEL Sole s.r.l produceva la documentazione necessaria alla sottoscrizione

del contratto di concessione, il cui schema è stato approvato con

determinazione del responsabile del servizio tecnico LL.PP. n. 57/2019;

la concessione di cui al presente contratto è finanziata con fondi comunali

stanziati su appositi capitoli di bilancio; il responsabile del Servizio tecnico

LL.PP. dichiara di aver provveduto alle verifiche obbligatorie previste dal

codice degli appalti circa gli esiti della procedura di gara e per la

sottoscrizione del contratto d'appalto dei lavori; è stata acquisita

certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in data 12/02/2019, prot.

INAIL_15105849;

il Concessionario ha comunicato al Comune gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato presso l'istituto di credito: BANCA INTESA, IBAN:

IT41D030690504803178016017, nonché le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate a operare su di esso;

Enel Sole è una società a responsabilità limitata con unico socio Enel X S.r.l.

(già Enel ES S.r.l.) di proprietà al 100% di Enel S.p.A., soggetta ad attività di

direzione e coordinamento di Enel S.p.A., a sua volta partecipata dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, la posizione soggettiva di

Enel Sole, società sottoposta al controllo di Enel S.p.A., integra il presupposto

applicativo dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011, commi 1 e 3, nella misura in cui

dispone che: *“la documentazione di cui al comma 1 non è comunque*

richiesta: a) per i rapporti fra i soggetti di cui al comma 1 (...)” ovvero per

*“le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche”.*Conforme la Prefettura di Roma, giusta comunicazione prot. 160352/2013 del 7.8.2013 inviata al Comune di Merate riguardo alla richiesta di certificazione antimafia per la medesima società Enel Sole s.p.a. trasmessa dall’aggiudicatario.

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, dispensando l’Ufficiale rogante dalla relativa lettura,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente contratto si intendono per: **"COMUNE"** o **"CONCEDENTE"**: il Comune di STRIANO amministrazione aggiudicatrice concedente; **"Concessionario"**: il soggetto aggiudicatario della concessione; **"concessione"**: i diritti e le facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario dall’art. 2 del presente contratto di concessione; **"Cronoprogramma"**: la tabella dei tempi previsti per l’esecuzione della concessione; **"Convenzione d'appalto"**: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere; **"documento contrattuale"**: il presente contratto; **"OPERE"**: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione; **"OFFERTA"**: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione; **"Piano Economico-Finanziario"** o **"PEF"**: il piano di



copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 23.11.1939, n. 1966, posto a base dell'Offerta del Concessionario;

"Progetto dell'offerta": il progetto definitivo presentato in fase di gara, degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore e fornito delle migliorie fornite dall'aggiudicatario, ed accettate dal Comune". **"RUP":** responsabile unico del procedimento, nominato dal Comune e posto a carico del Concessionario;

ART. 2 (Oggetto del contratto di concessione)

Il "Comune", come legalmente rappresentato, affida in concessione, ai sensi dell'art. 183, commi 15-19, e art. 179, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016, alla società ENEL Sole s.r.l., di seguito denominata "Concessionario", che a mezzo del Legale rappresentante, accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, ***"la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con adeguamento normativo, degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Striano.*** L'oggetto dell'affidamento in concessione è il seguente: - gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune, compresa la fornitura dell'energia elettrica; progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico dei suddetti impianti, sulla base del progetto

definitivo presentato in sede di gara e approvato con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 57 del 28.3.2019. Per manutenzione straordinaria s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata preventiva, nonché tutti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto ex ante, ossia alla fase di redazione dei progetti, conforme alla normativa vigente all'atto di sottoscrizione della convenzione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

Si ritengono escluse dalla manutenzione straordinaria le seguenti attività: Ripristini dovuti a danneggiamenti per cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da terzi, eventi atmosferici, calamità naturali; Rifacimento/sostituzione di un intero impianto o di un tratto d'impianto con un numero di punti luce consecutivi superiore a 3; Attività ricomprese nei servizi aggiuntivi di cui al successivo art.15.

Articolo 3 (Durata)

La presente concessione avrà durata di **anni 15 (quindici)**, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, che dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario s'impegna ad eseguire, a sua cura e spese, gli studi, le attività professionali relative al progetto dell'offerta descritte all'art. 2, i lavori e le forniture, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, nonché dagli atti di gara,

le attività di gestione, l'approvvigionamento dell'energia elettrica e le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune dal presente contratto;

2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto-offerta proposto dall'aggiudicatario;

3. Il Concessionario s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice dei Contratti Pubblici ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Pertanto, dovrà farsi carico della verifica prevista per le tutte le fasi progettuali e la validazione per le fasi esecutive. La validazione sarà svolta dal RUP individuato dal Comune e l'eventuale verifica dovrà essere affidata ad organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative.

4. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto e in conformità al progetto dell'offerta, nonché di tutte le condizioni indicate nel documento contrattuale, in particolare i lavori dovranno essere **ultimati entro 365 giorni consecutivi e naturali dal verbale di consegna.**

5. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato (direttore dei lavori), nonché del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Concessionario e con oneri relativi a suo esclusivo carico, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Disciplinare di gara;

6. Il concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del responsabile della concessione (RUP), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, di effettuare ispezioni e controlli. Qualora riscontri irregolarità, dovrà contestarle per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

7. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.lgs n. 50/2016. Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura e onere del Concessionario.

8. Nel corso dell'esecuzione delle opere, il Concessionario è altresì obbligato a inviare al responsabile della Concessione, con cadenza trimestrale, una dettagliata relazione del direttore lavori, contenente lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, al fine di consentirgli di svolgere l'attività di controllo.

Articolo 5 (Finanziamento delle opere)

1. Il Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi alla progettazione e la corretta esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza), nonché di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle opere,

nonché alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, oltre la fornitura di energia elettrica, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto capitolato speciale d'appalto.

2. Il Concessionario dichiara di aver elaborato calcoli di “equilibrio economico e di sostenibilità finanziaria” sulla base delle propria esperienza tenendo conto del canone di cui all'art. 16. Il piano economico finanziario comprende l'importo relativo al fondo di cui all'art. 113, co. 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., calcolato con riferimento all'importo del servizio posto a base di gara;

Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)

1. La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione del verbale di consegna dell'Impianto, redatto in contraddittorio tra le Parti.

2. Il verbale contiene l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.

3. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Concedente conferisce mandato al Concessionario affinché provveda a:

stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1705 c.c., il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con l'impresa distributrice competente ed il contratto di dispacciamento con TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., e a svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento del mandato medesimo; Sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, il contratto o documento analogo, inerente il servizio di connessione.

Il Concessionario si obbliga a rimborsare all'Ente Comunale le fatture dei

consumi elettrici effettuati dalla data di consegna degli impianti alla data di avvenuta voltura degli stessi.

Il mandato è irrevocabile fino alla scadenza del contratto di Concessione.

4. Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell'Impianto da parte del Concedente, il Concessionario procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.

5. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.

Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e ferma restando quanto previsto all'art. 25.

2. All'atto della riconsegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale. Con la sottoscrizione di tale verbale, cesserà ogni responsabilità in capo al Concessionario, con contestuale svincolo di tutte le garanzie e fideiussioni dal medesimo prestate.

3. Il Concedente, al termine della concessione, e comunque entro i termini stabiliti dalla normativa vigente in tema di mercato elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze oggetto

della concessione.

Articolo 8 (Penali)

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto al pagamento di penali nella misura stabilita e le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

- Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi : *250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti*

-Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato di Appalto : *Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti*

-Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione ai requisiti previsti dal Capitolato di Appalto:*250 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformità rispetto ai termini previsti nel Capitolato di Appalto*

-Rispetto tempo di intervento “priorità 1”:*25 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nel Capitolato di Appalto:*

-Rispetto tempo di intervento “priorità 2”:*50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nel Capitolato di Appalto*

Rispetto tempo di intervento “priorità 3”: *50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato nel Capitolato di Appalto*

-Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto:*1000 € per ogni inadempimento rilevato*

-Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto definitivo delle opere di

efficientamento ed adeguamento normativo: 50 € per ogni giorno di ritardo

rispetto ai termini previsti (rif. art. 11 della Convenzione)

-Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione

energetica e di manutenzione straordinaria: 50 € per ogni giorno di ritardo

della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento

-Ritardo nell'aggiornamento dell'anagrafica tecnica nel data-base informatico

del Concessionario: 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti

nel Capitolato di Appalto. Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti

luce (interventi in "priorità 1"). La penale si applica qualora il rapporto

percentuale tra il tasso di guasto annuo dell'anno precedente e quello

dell'anno in corso sia al di sotto della soglia del 95%. Per il primo anno di

gestione, il rapporto si calcola assumendo che il valore del tasso di guasto

dell'anno precedente sia pari al 12%: 500 €/anno;

I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono

naturali e consecutivi. Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate

previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P o del Direttore

dell'Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci)

giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto

pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e, comunque, ove

queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il

R.U.P. procederà senza indugio all'applicazione della penalità escludendo il

relativo importo dal deposito cauzionale definitivo e a darne notizia al

Concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni

per ricostituire la cauzione nell'importo originario. In caso di grave

inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 176 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Qualora il ritardo determini una penale superiore al 5% del valore del canone annuo di cui al successivo art. 16, si attiveranno le procedure previste dall'art. 176 D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto nella normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 9 (Affidamento a terzi)

Il Concessionario si riserva di affidare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori/servizi/forniture oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario resta sempre l'unico interlocutore e responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche nel caso di affidamento a terzi.

Articolo 10 (Obblighi a carico del Comune)

1. Le attività di vigilanza e collaudo saranno realizzate a cura del Comune e, limitatamente alle spese di collaudo, a spese del Concessionario, secondo l'art. 5 del Disciplinare di Gara.

2. Il Comune indica il Responsabile unico della concessione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 7.8.1990, n.241 e s.m.i., nella persona del Responsabile del Servizio LL.PP., che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicherà un suo Vice, che potrà sostituirlo, in caso di assenza o di impedimento, e ricevere deleghe specifiche. Il Responsabile seguirà gli sviluppi del rapporto contrattuale, assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nei disciplinari tecnici e nel presente

contratto.

3. Il Comune è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

4. Al termine della concessione, tutti i beni mobili ed immobili oggetto della concessione medesima saranno restituiti dal Concessionario nella piena disponibilità del Comune, senza oneri per quest'ultimo e con previsione del loro integrale ammortamento, così come previsto nel piano economico-finanziario presentato.

Articolo 11 (Progettazione, varianti)

1. Il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, idoneamente verificato dalla struttura Comunale, è stato approvato dall'Amministrazione con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 57/2019.

2. Per la successiva fase progettuale, il Concessionario ha l'obbligo di produrre progetti idoneamente verificati ai sensi di legge. Per l'attività di verifica dovrà avvalersi, a sua discrezione, di strutture idoneamente qualificate o potrà avvalersi del gruppo di verifica interno comunale;

3. Il Concessionario sottopone all'approvazione del RUP il progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo, nonché l'eventuale PRIC, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente convenzione;

4. L'approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto preliminare, definitivo, al documento contrattuale e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi e assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così

come risultanti dal Piano Economico-Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Comune si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.

6. In fase di approvazione del progetto esecutivo, il Comune potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezzario Ufficiale della Regione Campania per i lavori pubblici e tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara pari al **40%** e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezzario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto all'art. 32, co.2, DPR n. 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.

7. Sono ammesse varianti nel corso di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previo parere del progettista e del direttore dei lavori.

8. Gli interventi di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere disposti dal direttore dei lavori e, nel caso in cui in corso d'opera si rendessero necessarie varianti in aumento o in diminuzione, l'ammissione di queste ultime è subordinata esclusivamente all'interesse del Comune. Gli oneri economici ed i tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio tra le parti su iniziativa del Concessionario che dovrà a tal fine redigere una propria stima dei costi della variante e dei tempi di esecuzione da sottoporre al comune. La stima dei costi avverrà applicando, ove possibile i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero in mancanza delle voci corrispondenti, applicando il Prezzario Ufficiale della Regione Campania per i lavori pubblici e tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara pari al 40%, e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto prezzario, verranno formulati nuovi prezzi mediante analisi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali. Gli eventuali maggiori costi rispetto a quanto riportato nel computo metrico estimativo e nel quadro economico allegato al progetto dell'offerta saranno ad esclusivo carico del comune.

Articolo 12 (Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Comune s'impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere

tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della concessione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

Articolo 13 (Collaudo)

1. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Comune designerà un tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera delle opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del collaudatore, oneri che saranno versati al Comune il quale provvederà alla remunerazione del professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.

2. Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà

l'ultimazione di tali parti al Responsabile della concessione di cui al precedente art. 10, il quale provvederà ad informarne il collaudatore. Il Concessionario ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".

3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

4. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione; b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art.23.

Articolo 14 (Quadro sinottico dei rischi)

Si riporta nel quadro sinottico seguente l'individuazione dei rischi suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo, dalla stipula del contratto al termine della Concessione, nelle varie fasi di manutenzione o lavori.

Il quadro sinottico, basato sull'esperienza del Concessionario attraverso la gestione contrattuale di numerose amministrazioni, è stato definito pensando alle esigenze specifiche del comune ed è da ritenersi non esaustivo ed

integrabile. Per una migliore comprensione di lettura, il quadro sinottico viene

suddiviso in due macro voci:

1- Attività di competenza del concedente, per quanto previsto per legge e

non cedibile; 2-Attività di competenza del concessionario

Attività di competenza del concedente, per quanto previsto per legge

DESCRIZIONE	AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE	CONCESSIONARIO
Coordinamento con autorità preposte, in caso di chiusura strade, che si rendesse necessario per l'espletamento del servizio	X	
Ritardi nelle opere di manutenzione e lavori dovuti al mancato ottenimento dei permessi dall'Amministrazione Concedente per l'occupazione temporanea della proprietà Comunale con attrezzi e mezzi d'opera necessari	X	
Ritardi nelle opere di manutenzione e lavori dovuti al mancato ottenimento dei permessi presso altri soggetti pubblici e privati per installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti e per l'occupazione di suolo pubblico	X	
Oneri per potatura alberi e manutenzione manto stradale, ai fini della sicurezza e del mantenimento dei livelli illuminotecnici; incidenti a persone e cose causati da mancata potatura alberi e manutenzione manto stradale	X	

2.Attività di competenza del concessionario

DESCRIZIONE	AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE	CONCESSIONARIO
Danni al personale addetto alla manodopera per violazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro e dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore		X
Danni a persone e cose causati da mancato ripristino del suolo pubblico		X
Danni a persone e cose derivanti da mancata segnalazione e sorveglianza dei cantieri		X
Ritardi nei lavori dovuti ad errata progettazione esecutiva e/o a ritardi nella consegna dei documenti progettuali all'Amministrazione Concedente		X
Ritardi nel servizio di manutenzione, nell'esecuzione dei lavori di ammodernamento, danni a persone e cose causati da mancato coordinamento con altre ditte appaltatrici dell'Amministrazione Concedente		X
Danni a persone e cose causati da mancata o insufficiente segnaletica stradale nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori in violazione del Codice della Strada e del locale regolamento di Polizia Locale		X

Usura e deterioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione pubblica dovuta a insufficiente manutenzione ordinaria		X
---	--	---

Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, i rischi sopra riportati sono meglio dettagliati nella matrice dei rischi allegata al presente contratto ed elaborata secondo lo schema dalla stessa predisposto.

Articolo 15 (Servizi aggiuntivi)

Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto esecutivo, potranno essere richiesti dal Comune entro i limiti di cui all'art. 125 del D.Lgs n. 50/2016.

A fronte della richiesta pervenuta da parte del Comune, il Concessionario curerà la predisposizione dell'eventuale progetto esecutivo e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, applicando i prezzi contenuti nel Prezzario Ufficiale della Regione Campania per i lavori pubblici e tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara pari al **40%** e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezzario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 DPR n° 207/2010.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta. Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Comune.

L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Comune in merito all'approvazione dei Servizi aggiuntivi.

Al ricevimento dell'atto di approvazione, che pertanto costituisce l'ordine formale del Comune per l'erogazione dei servizi, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Comune.

Per ciascuna partita di attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Comune l'importo concordato per stati d'avanzamento lavori.

Articolo 16 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)

Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario a decorrere far data di sottoscrizione della presente Convenzione è costituito dalla corresponsione di un canone annuo pari ad € **160.692,50 (centosessantamilaseicentonovantadue/50)** oltre IVA per un totale complessivo di (€ **160.692,50 x anni 15**) = € **2.410.387,50 (duemilioniquattrocentodiecitrecentottantasette/50)** oltre IVA. La fatturazione del suddetto canone annuo avverrà in rate **bimestrali**. Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro **60 giorni** dalla data di emissione. Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire con le seguenti modalità: tramite bonifico bancario; tramite attivazione del servizio gratuito di domiciliazione bancaria (RID). Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, il Concessionario applicherà il tasso di mora che verrà stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economica e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno.

Articolo 17 (Modalità di aggiornamento del canone)

Il canone di cui al precedente art.16, sarà soggetto ad aggiornamenti trimestrali, a partire dal trimestre successivo alla data di stipula del contratto, e saranno calcolati nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno di gestione. Rimane fissata una soglia pari al 5% dove gli adeguamenti inferiori a tale soglia non saranno fatturati, mentre quelli superiori verranno concordati attraverso un piano apposito di fatturazione stabilito tra le parti.

Per l'aggiornamento del canone di concessione si adotterà la formula di seguito esplicitata, assumendo che il canone sia composto per il 70% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 30% dalla quota relativa agli oneri manutentivi. Pertanto il canone di concessione mensile CT, sarà aggiornato sulla base di due componenti di rivalutazione:

A = Componente Energia riferita convenzionalmente al 70% del canone complessivo; B = Componente oneri manutentivi, riferita convenzionalmente al 30% del canone complessivo. Le due componenti A e B saranno aggiornate secondo i due criteri di seguito descritti.

Formula di aggiornamento dell'energia (periodicità trimestrale).

Definizioni:

• AEEG Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; • tOFF data (mese_anno) di presentazione dell'offerta; • t0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone; • tn trimestre di revisione del prezzo; l'aggiornamento del canone avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con n=1 s'intende il primo trimestre successivo alla data di stipula, con n=2 s'intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se la stipula del

contratto avviene a febbraio dell'anno x , t_n con $n=1$ è il trimestre apr-mag-giu dell'anno x ed il relativo aggiornamento si calcola ad aprile);

- AOFF quota parte del canone trimestrale offerto riferito all'energia elettrica, assunto convenzionalmente pari al 70% dell'intero canone di gestione offerto;

- A0 quota parte del canone trimestrale di gestione integrata riferita all'energia elettrica aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di aggiornamento;

• An quota parte del canone trimestrale di gestione integrata relativo all'energia elettrica, riferito all'anno n;

• POFF prezzo dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh,
referito alla data di presentazione dell'offerta. POFF si calcola come di seguito
indicato per P0 ma con riferimento alla data TOFF invece che a T0;

• P0 prezzo dell'energia al netto dell'iva espressa in Euro/MWh
 riferito alla data di stipula del contratto; P0 è così determinata:

$$\begin{aligned} \text{P0} &= \text{PUN0} + \text{ONERIO} + \text{DISPACCIAMENTO0} + \text{TRASPORTO0} + \\ &\text{ACCISA0 essendo: o PUN0 il valore cos\`i calcolato: (F10 x L10 + F20 x L20} \\ &+ \text{F30 x L30) x Pr} \end{aligned}$$

Dove: F10, F20, F30 sono i valori del Prezzo medio di fascia relativi alla data t0 pubblicati dal Gestore del Mercato Elettrico

(<http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx>);

L10, L20, L30 sono i valori percentuali delle ore di funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica ripartiti nelle 3 fasce orarie F1, F2, F3 relativi alla data t0. Questi valori sono riportati più avanti e sono stati

determinati in base alle Delibere AEEG n.181/2006 e s.m.i. e n. 29/2008 e s.m.i; Infine Pr sono le perdite di rete standard di Bassa Tensione, attualmente fissate in misura del 10,4% secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.

ONERIO sono gli oneri di sistema del “mercato libero”, alla data t0, espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall’AEEG (www.autorita.energia.it);

DISPACCIAMENTO0 sono i corrispettivi relativi al dispacciamento del “mercato libero”, alla data t0, espressi in Euro/MWh e aumentati delle perdite Pr, così come definiti nella colonna A della Tabella 8 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i. attualmente composto da:

MSD - Corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento” così come definito nell’Allegato A. all’art. 44 comma 44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema così come definito nell’allegato A, all’art. 45 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it);

DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna” così come definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti” così come definito nell’Allegato A, all’art. 47 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della

	disponibilità di capacità produttiva” così come definito nell’Allegato A,	
	all’art. 48 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;	
	INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di	
	interrompibilità del carico” così come definito nell’Allegato A all’art. 73	
	deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;	
	Costi per la modulazione della produzione di energia eolica così come	
	definito nell’Allegato A, all’art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e	
	s.m.i.;	
	Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria così come definito dalla	
	deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.	
	TRASPORTO0 gli oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, riferiti alla	
	data t0 ed espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta,	
	dall’AEEG;	
	ACCISA0 è il valore dell’accisa espressa in Euro/MWh stabilita per l’energia	
	elettrica ad uso illuminazione pubblica.	
	• Pn Prezzo dell’energia (al netto dell’iva) alla data di revisione tn,	
	dato da: $P_n = PUN_n + ONER_n + DISPACCIAMENTO_n + TRASPORTO_n +$	
	ACCISA _n essendo: PUN _n la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn,	
	aumentata delle perdite standard di rete Pr:	
	$PUN_n = (1 + P_r) \times \sum_{j=1}^3 (L_{1n-j} \times F_{1n-j} + L_{2n-j} \times F_{2n-j} + L_{3n-j} \times F_{3n-j}) \times M_{n-j}$	
	La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il	
	seguito significato dei simboli;	
	con j=1: L1n-1 è la percentuale di prelievo dell’energia per la fascia oraria F1 del	
	mese n-1 del trimestre tn (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 è	

marzo); F1n-1 è il valore del prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese n-1 del trimestre tn; analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 sono rispettivamente le percentuali di prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del trimestre tn; Mn-1 è il “peso” percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi IP del mese n-1 rispetto al totale del trimestre tn;

j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del trimestre tn (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 è febbraio)

J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del trimestre tn; (esempio se tn è il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 è gennaio).

Ad esempio, con riferimento al 2015, per le tre fasce geografiche: Ovest (che interessa la regione Sardegna), Centro (che interessa le regioni Abruzzo, Lazio e Umbria) ed Est (che interessa le regioni Campania e Molise), la matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati:

Prelievi IP 2015 - Fascia geografica Ovest				
Mese	L1	L2	L3	M
gen-15	6,84%	29,42%	63,74%	10,77%
feb-15	4,56%	30,09%	65,35%	8,98%
mar-15	1,16%	28,41%	70,43%	8,77%
apr-15	0,00%	19,57%	80,43%	7,31%
mag-15	0,00%	16,52%	83,48%	6,45%
giu-15	0,00%	14,04%	85,96%	5,66%
lug-15	0,00%	14,90%	85,10%	6,14%
ago-15	0,00%	17,78%	82,22%	7,11%
set-15	0,00%	25,20%	74,80%	8,06%
ott-15	0,81%	32,09%	67,10%	9,54%
nov-15	8,71%	27,86%	63,43%	10,19%
dic-15	8,85%	27,05%	64,11%	11,02%

Prelievi IP 2015 - Fascia geografica Est				
Mese	L1	L2	L3	M
gen-15	8,74%	27,52%	63,74%	10,77%
feb-15	7,21%	27,74%	65,04%	8,98%
mar-15	3,99%	28,93%	67,08%	8,77%
apr-15	0,00%	23,26%	76,74%	7,31%
mag-15	0,00%	21,14%	78,86%	6,45%
giu-15	0,00%	19,30%	80,70%	5,66%
lug-15	0,00%	20,14%	79,86%	6,14%
ago-15	0,00%	21,97%	78,03%	7,11%
set-15	0,00%	27,54%	72,46%	8,06%
ott-15	3,12%	29,78%	67,10%	9,54%
nov-15	11,17%	25,87%	62,96%	10,19%
dic-15	10,83%	25,06%	64,11%	11,02%

Prelievi IP 2015 - Fascia geografica Centro				
Mese	L1	L2	L3	M
gen-15	7,64%	28,62%	63,74%	10,77%
feb-15	5,88%	28,76%	65,35%	8,98%
mar-15	2,49%	28,66%	68,85%	8,77%
apr-15	0,00%	21,30%	78,70%	7,31%
mag-15	0,00%	18,83%	81,17%	6,45%
giu-15	0,00%	16,67%	83,33%	5,66%
lug-15	0,00%	17,52%	82,48%	6,14%
ago-15	0,00%	19,88%	80,12%	7,11%

	Dove: ONERIn è la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j. Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti stabilite dall'AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;	
	DISPACCIAMENTOOn è la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j; Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall'AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;	
	TRASPORTOn è la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j; Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali modifiche stabilite dall'AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;	
	ACCISAn è la media pesata dei valori del Trasporto (come definiti in precedenza) per i 3 mesi precedenti la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;	
	Qualora intervenga una modifica da parte dell'AEEG tale per cui il valore di	
	28	

	uno o più degli addendi che compongono P_n non sia espresso in Euro/MWh,	
	si provvederà a ricondurre il valore in Euro/MWh attraverso la durata annua	
	di funzionamento degli impianti IP stabilita dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.	
	Analogamente, qualora l'AEEG introduca ulteriori componenti accessorie del	
	prezzo dell'energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sarà	
	conseguentemente adeguata.	
	Posto quanto sopra,	
	la componente A_0 del canone, da applicarsi al periodo intercorrente tra	
	la data di avvio del servizio e l'inizio del primo trimestre successivo, è	
	calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara: $A_0 = A_{OFF} \times$	
	P_0 / P_{OFF} ;	
	la componente A_n del canone, valida per i trimestri successivi,	
	calcolata alla t_n , è data da: $A_n = A_0 \times P_n / P_0$;	
	Di seguito si illustra il criterio di aggiornamento trimestrale della componente	
	B del canone, relativa agli oneri manutentivi ed assunta, convenzionalmente,	
	pari al 30% del canone complessivo. Si definiscono i seguenti indici:	
	t_{OFF} data (mese_anno) di presentazione dell'offerta	
	t_0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il	
	primo aggiornamento del canone	
	t_n trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-	
	feb-mar, apr-mag-giu, lug-ago-set, ott-nov-dic e l'aggiornamento del canone	
	avverrà nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni anno di gestione;	
	B_{OFF} componente del canone trimestrale relativo agli oneri	
	manutentivi riferito alla data t_{OFF}	
	B_0 componente del canone trimestrale relativo agli oneri	

	manutentivi aggiornato in sede di stipula del contratto e valido per il periodo	
	di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo	
	trimestre di revisione del prezzo	
	• B_n quota parte del canone trimestrale di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi, riferito al trimestre t_n;	
	• IOFF valore dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazione dell'offerta;	
	• I_0 valore dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di stipula del contratto;	
	• I_n valore medio dell'indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3 mesi precedenti il trimestre t_n;	
	Posto quanto sopra,	
	• la componente B_0 del canone, da applicarsi al periodo intercorrente tra la data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, è calcolata come segue, in funzione del canone offerto in gara: $B_0 = B_{OFF} \times I_0 / IOFF$	
	• la componente B_n del canone, valida per i trimestri successivi, calcolata al trimestre t_n, è data da: $B_n = B \times I_n / I_0$.	
	Il canone mensile CT_0 valido per il periodo intercorrente tra l'avvio del servizio e il 1 trimestre successivo sarà: $CT_0 = A_0 + B_0$	
	Il canone mensile CT_n calcolato nel trimestre t_n sarà: $CT_n = A_n + B_n$	
	Articolo 18 (Ampliamenti ed integrazioni)	
	In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi impianti/punti luce che verranno presi in carico, il	
	30	

canone aggiuntivo sarà definito come di seguito specificato, con riferimento ai seguenti parametri:

dn data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

num_giorni numero di giorni calendariali residui che intercorrono da dn alla fine del trimestre in corso (esempio: se dn= 05/02/2015 -> num_giorni è 54)

Wnew Potenza nominale complessiva dell'impianto da prendere in gestione (somma potenze nominali delle lampade al netto degli ausiliari

elettrici); Nnew Numero totale delle nuove lampade da prendere in

gestione; Wn Potenza nominale complessiva dell'impianto calcolata alla data

dn, al netto di Wnew ; Nn Numero totale di lampade alla data dn, al netto

di Nnew ; CTn Canone mensile di gestione valido nel trimestre in cui

avviene la presa in carico dei nuovi impianti (essendo stato aggiornato

all'inizio del trimestre non comprende i nuovi impianti acquisiti) ;CTnew

Canone di gestione aggiuntivo per i nuovi impianti acquisiti; si applica in

aggiunta al canone mensile CTn solo per il periodo intercorrente tra la data dn

e la fine del trimestre in corso; dal trimestre successivo si applicherà un unico

canone di gestione comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti .

Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione:

$$A_{\text{new}} = A_n \times W_{\text{new}}/W_n - B_{\text{new}} = B_n \times N_{\text{new}}/N_n$$

Pertanto il canone aggiuntivo di gestione (applicato solo nel periodo

transitorio fino al termine del trimestre in corso) è: $CT_{\text{new}} = \text{num_giorni}/30 \times$

$(A_{\text{new}} + B_{\text{new}})$. Il canone CTn è un canone mensile mentre CTnew è un

canone che si applica una tantum al termine del trimestre in cui avviene

l'acquisizione di nuovi punti luce.

A partire dal trimestre successivo, il canone sarà unificato in un unico canone

CTn che terrà conto dei nuovi punti luce acquisiti e sarà soggetto all'aggiornamento descritto all'art. 17; il canone CTn si calcolerà come segue:

$$CTn = A0 \times Pn/P0 \times [1 + (W_{new}/Wn)] + B0 \times In/I0 \times [1 + (N_{new}/Nn)]$$

Non saranno comunque considerati tra quelli oggetto di eventuale canone aggiuntivo, ma compresi nel canone offerto, gli impianti relativi all'esistente Area per gli insediamenti produttivi del Comune di Striano e gli ampliamenti che sono oggetto di offerta tecnica migliorativa.

Articolo 19 (Modalità di gestione dei servizi)

1. Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, il pagamento e la gestione delle utenze elettriche così come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

2. Il Concessionario sarà tenuto a uniformare lo svolgimento della gestione a un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.

3. L'avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio.

4. Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest'ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attività.

5. Il Concessionario identifica un Responsabile del servizio dotato di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, che svolge il

ruolo di supervisore e di coordinamento delle attività di gestione. Egli è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività di gestione previste contrattualmente, e costituirà il riferimento per l'Energy Manager del Comune nel caso in cui il Comune rientri tra i soggetti obbligati ad effettuare la nomina ai sensi dell'art.2 della Nota Esplicativa della Circolare del MISE del 18.12.2014.

Articolo 20 (Revisione della concessione)

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'articolo 17, tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del PROGETTO DELL'OFFERTA effettuata dal Concessionario.

2. Ove, nel corso della durata della concessione, si determini una variazione sostanziale favorevole al Concessionario delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, le parti concorderanno una revisione della concessione a vantaggio del Comune.

3. L'istanza di revisione dovrà essere comunicata all'altra parte secondo quanto previsto dall'art. 23.

4. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica contrattuale.

5. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza

dell'altra parte con riferimento al "cosa" ma non al "quanto" della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui agli artt. 23 e 24 escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Comune a motivo del mancato accordo sulle modalità di attuazione della revisione. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procederà come segue:

a) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione non si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui agli artt. 23 e 24, la parte istante avrà diritto di recedere dalla/revocare la Concessione; in questo caso il Comune è tenuto a versare al Concessionario quanto previsto all'articolo 25 comma 2 lettera a) della presente Convenzione;

b) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui all'art. 23, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Concessionario/revoca del Comune in esito al procedimento amministrativo.

Articolo 21 (Responsabilità del Concessionario)

1. Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al

personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest'ultimo.

3. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 22 (Fidejussioni e polizze assicurative)

Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii, una cauzione definitiva n. 8312/8200/756479/463108/461-2019 dell'importo di € **96.415,50 (novantaseimilaquattrocentoquindici/50)** già ridotta al 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e di un'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001, a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da Intesa San Paolo di Roma in data 15/02/2019. L'Aggiudicatario è tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti.

Il Concessionario ha costituito a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 183, periodo comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di € **60.259,69**, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, n. 8312/8200/756476/463105/460-2019 del 15/02/2019, emessa dall'Istituto Intesa San Paolo di Roma.

A garanzia del corretto svolgimento delle attività di gestione e della corretta manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, il Concessionario:

ha presentato una polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, n. 398750211 stipulata con Generali Italia S.P.A. in data 12/02/2019 per l'importo di €. 2.000.000,00, con massimale RCT di 500.000,00 con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

ha stipulato una polizza per responsabilità civile del progettista, **n. 390779960** con la società Generali Italia S.P.A., per un massimale non inferiore al 10% dell'importo contrattuale pari a €. **73.125,90** ai sensi della normativa succitata, decorrente dal **30/04/2019** e valida per tutta la durata dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per gli interventi di Manutenzione Straordinaria conservativa dovuti a danneggiamenti per cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da terzi, eventi atmosferici, calamità naturali ecc. non compresi nel canone qualora interessanti oltre tre punti luce consecutivi, il Concessionario ha dichiarato l'impegno a garantire all'Amministrazione di Striano, a titolo non oneroso, tali interventi di Manutenzione Straordinaria conservativa non compresi nel canone qualora interessanti oltre tre punti luce consecutivi, sino a vigenza della Concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 5 del Bando e disciplinare di gara, è obbligato a versare gli oneri economici per i compensi dei componenti la commissione giudicatrice, del RUP, del supporto al RUP nella fase di vigilanza sulla concessione, e relativi alle pubblicazioni del bando, ai collaudi, alle verifiche e validazioni, all'Ufficio Direzione dei Lavori, di cui il Concedente si riserva la facoltà di nominare o accettare i componenti designati.

Il 30% del totale di tali oneri economici, sono stati già versati al Concedente prima della stipula del presente contratto di concessione. Per i restanti oneri economici pari al 70% del totale da versare, il Concessionario ha dichiarato l'impegno a garantire all'Amministrazione di Striano il relativo versamento entro un mese dalla stipula del contratto di concessione.

Articolo 23 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)

Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.

La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore. La parte cui è indirizzata la contestazione

comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 24 (Foro competente)

Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione o della gestione delle opere sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di **Torre Annunziata.**

Articolo 25 (Clausola Risolutiva Espressa)

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente concessione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente art. 23, potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.

2. In caso di risoluzione della concessione per inadempimento del Comune, quest'ultimo è tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:

a) del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario. b) di un importo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

3. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Comune, su sua richiesta, le opere oggetto

della concessione.

Articolo 26 (Effetti dell'estinzione della concessione)

1. I rapporti tra le parti in seguito alla risoluzione della concessione per inadempimento del Comune, saranno regolati come segue:

a) effetti sulle attività di realizzazione delle opere: qualora la risoluzione intervenga nel corso della costruzione delle opere, essa diventerà efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento delle somme di cui al precedente articolo 25;

b) effetti sulla gestione del servizio: il Concessionario continuerà a gestire il servizio fino alla consegna dell'impianto al Comune, con le modalità di cui all'art.6. Detta consegna avverrà a seguito del pagamento delle somme di cui all'art. 25 e fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione.

Articolo 27 (Riservatezza della documentazione)-

Il Comune, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto di concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 28 (forma del contratto - spese e oneri accessori)

Il contratto è sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico della ditta concessionaria. Sono a carico del concessionario

tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto.

Articolo 29 (Proprietà degli impianti)

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del precedente art. 25, gli interventi realizzati dal Concessionario passeranno nella proprietà del Concedente nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno a tale data, senza necessità di alcuna formalità.

Articolo 30 (Proprietà intellettuale)

Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione potrà essere consentito al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettati in capo al Concessionario.

Articolo 31 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società

Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente e della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 32 (cessione di credito – cessione del contratto)

E' possibile la cessione di credito riconosciuta dall'art. 1260 c.c. Il contratto

può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente.

Articolo 33 (essenzialità delle clausole)

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. Il Concessionario, pertanto, non può sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

Articolo 34 (discordanze negli atti contrattuali)

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da: a) Contratto/concessione; b)Atto di Convenzione ; c)servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto; In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, quest'ultimo è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

Articolo 35 (Documentazione contrattuale)

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, pur se non materialmente allegati, i seguenti documenti: Convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2017; Offerta tecnica economica presentata in sede di gara; Cronoprogramma presentato in sede di

gara; Elaborati progettuali.

Articolo 36 (dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile)

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione.

Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

Articolo 37 - (Protocollo di legalità-Patto di integrità)

L'Appaltatore accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti del Protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli, le cui norme pattizie (consultabili sul sito <http://www.utgnapoli.it>) si intendono ivi integralmente riportate. L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto del Patto d'Integrità approvato dal Comune.

Articolo 38 (Comunicazioni)

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente concessione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto.

Articolo 39 (Elezione di domicilio, dati societari)

L'Impresa elegge domicilio in **Striano (NA)** – presso la casa comunale;

All'impresa, le notificazioni e le intimazioni, verranno effettuate a mezzo pec.

Qualsiasi comunicazione fatta al Direttore Tecnico o all'incaricato dell'Impresa dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'Impresa.

ART. 40 (dichiarazioni)

Il Legale rappresentante della Concessionaria, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013). Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La ditta dichiara, altresì, di aver sottoscritto in data odierna il codice di comportamento del comune di **Striano (NA)** e di conoscerne il contenuto.

ART. 41 (Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART. 42 (Norma finale)

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento agli atti di gara e di progetto, agli elaborati grafici progettuali, alla documentazione tutta depositata agli atti del Comune presso l'ufficio tecnico, che la Ditta dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura. Le Parti rinviando, altresì alle norme

del codice civile in quanto compatibili. Questo atto redatto in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico con programma pdf/a, viene da me Segretario Comunale letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla volontà e con me qui e negli allegati 1) Matrice dei Rischi, 2) Procura speciale 3) piano economico finanziario, lo sottoscrivono in segno di completa e piena accettazione, con firma digitale valida alla data odierna.

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA ENEL SOLE

Massimiliano Costantini-Validità firma digitale fino al 9.10.2020.

Il Comune di Striano-Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.

Arch. Vittorio CELENTANO -Validità firma digitale fino al 12.06.2021

Il Segretario comunale-

Dr. Maria Rosaria SICA -Validità firma digitale fino al 6.4.2020